



REGIONE PIEMONTE
COMUNE DI MOROZZO

PROVINCIA DI CUNEO

C.A.P.12040 Te1.0171.77.20.01 Te1efax 0171.77.24.77 Cod.Fisc.00511010043

Sito Web: www.comune.morozzo.cn.it

E-Mail: protocollo@comune.morozzo.cn.it

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE E PER LA CONCESSIONE DI AREE PUBBLICHE FINALIZZATE ALL'INSTALLAZIONE DI CIRCHI E ALTRE ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO - DEFINIZIONI.

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 9 della legge 18/03/1968, n. 337 e s.m.i. e relative norme di attuazione, l'esercizio nel territorio del Comune di Morozzo di attività dello spettacolo viaggiante.
2. Sono «spettacoli viaggianti» le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento. Tali attività sono quelle classificate per tipologia con Decreto Ministeriale ai sensi dell'art. 4 della Legge 18/03/1968, n. 337.

Le attività dello spettacolo viaggiante sono classificate in sei sezioni, così stabilite:

- sezione I piccole, medie e grandi attrazioni
 - sezione II balli a palchetto o balere;
 - sezione III teatri viaggianti;
 - sezione IV circhi equestri;
 - sezione V esibizioni moto-auto acrobatiche;
 - sezione VI spettacolo di strada;
3. Sono definiti “parco divertimento” il complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondente alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della Legge 18 marzo 1968, n. 337, destinato allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistente su una medesima area e per il quale è prevista una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni;
 4. Per luna park, si intendono i complessi con più di 5 attrazioni allestiti in occasione dei tradizionali festeggiamenti del Santo Patrono di San Magno e altre manifestazioni ricorrenti a carattere locale;
 5. Il Comune determina la precisa durata delle manifestazioni, fatta salva la possibilità di concedere proroghe al periodo di esercizio delle attrazioni dello spettacolo viaggiante;
 6. La titolarità delle attrazioni fa capo al soggetto in possesso della licenza comunale prevista dall'art. 69 del T.U.L.P.S. ;
 7. Per "gestore" si intende il soggetto che ha il controllo dell'attività di spettacolo viaggiante e a cui fa capo la titolarità della licenza di cui all'art. 69 del testo unico leggi di pubblica sicurezza (TULPS);
 8. Per "conduttore" si intende la persona delegata dal gestore come responsabile del funzionamento dell'attività quando questa è posta a disposizione del pubblico.

ART. 2 - ATTIVITA' COMPLEMENTARI

1. Sono considerate attività complementari i padiglioni gastronomici, i banchi di dolciumi in genere di zucchero filato e di somministrazione di alimenti e bevande;

2. I titolari, al fine dell'assegnazione del posto, devono sottostare alle norme di cui al presente regolamento, fatto salvo quanto disposto dal D.Lgs. n. 114/98 e dalla L.R. 28/1999 e s.m.i;
3. All'atto della presentazione della domanda di ammissione è necessario produrre copia dell'autorizzazione amministrativa nonché copia dell'autorizzazione sanitaria o della notifica relativa alle attività registrate ai sensi dell'art. 6 REG. (CE) 852/2004.

ART. 3 - NORME GENERALI

1. L'esercizio delle attività di spettacolo viaggiante è soggetta a:
 - a) licenza a carattere permanente di cui all'art. 69 T.U.L.P.S. rilasciata del Comune di residenza o in cui l'esercente ha sede legale;
 - b) licenza a carattere temporaneo ai fini dell'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante rilasciata dal Comune in cui si intende esercitare temporaneamente l'attività con le attrazioni ricomprese nell'autorizzazione permanente. Tutte le attività devono ai sensi del D.M. 18/05/2007 "*norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante*" essere in possesso del previsto codice identificativo;
2. In caso di subingresso in un'attività esistente, il nuovo titolare deve ottenere da parte del Comune competente il cambio di titolarità dell'autorizzazione a carattere permanente e degli atti di registrazione ed assegnazione del codice identificativo.

ART. 4 - AMBITO D'APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento detta le modalità di concessione delle aree comunali destinate per l'installazione ricorrente od occasionale di circhi e di attività dello spettacolo viaggiante;
2. Piazza Carlo Barbero è l'area pubblica da individuare per l'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante compresi i circhi, le esibizioni moto-auto acrobatiche nonché per la realizzazione del Luna Park e Parchi divertimento; l'aggiornamento annuale di detta area si intende automaticamente adempiuto qualora non vi sia la necessità di apportare modifiche all'atto di individuazione della stessa;
3. Eventuali altre aree comunali disponibili per le attività di spettacolo viaggiante devono essere stabilite, ai sensi dell'art. 9 della Legge 18 marzo 1968, n. 337, con apposita deliberazione dalla Giunta Comunale.

Qualora l'installazione di cui trattasi avvenga su aree private non recintate o comunque aperte al pubblico deve intendersi assoggettata alle norme di cui al presente Regolamento.

ART. 5 – ESCLUSIONE

1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento gli spettacoli di strada di cui alla sezione VI del precedente art. 1 comma 2.

Art. 6 - PRESENTAZIONE ISTANZE SINGOLE ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE (circhi – esibizioni moto-auto acrobatiche e altre attrazione dello spettacolo viaggiante)

1. L'istanza, per l'installazione di uno spettacolo viaggiante compresi i circhi e le esibizioni di moto-auto acrobatiche, deve essere prodotta almeno 60 giorni prima del periodo per il quale viene richiesta la licenza d'esercizio, utilizzando l'apposito modello pubblicato sul portale dello sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Morozzo;
2. Gli esercenti che intendono partecipare con le loro attrazioni nell'ambito di Luna Park o Parchi divertimento, dovranno presentare istanza almeno 30 giorni prima di ogni manifestazione,

utilizzando il modello pubblicato sul portale dello Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Morozzo.

Per quanto riguarda la richiesta l'installazione di attrazione dello spettacolo viaggiante nell'ambito del tradizionale Luna Park in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono di San Magno, la rinuncia da parte del richiedente ad occupare l'area dovrà essere tempestivamente inoltrata al Comune entro 5 giorni dall'inizio di detto Luna Park, onde consentire di accedere alle richieste di eventuali altri esercenti.

ART. 7 - ACCETTAZIONE ISTANZE

L'accettazione delle istanze viene comunicata, mezzo PEC, ai richiedenti, gli interessati dovranno provvedere al versamento del Canone Unico Osap come stabilito dal relativo Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali .

Nel caso in cui la domanda sia incompleta o inesatta, deve essere integrata o rettificata, a pena d'invalidità, entro il termine assegnato dall'ufficio al titolare.

L'eventuale diniego è preceduto dal preavviso di rigetto di cui all'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "*norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi*".

ART. 8 - LIMITAZIONE ESERCIZIO ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

Per un periodo di almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'attività del Luna Park organizzato sul territorio comunale, è vietata la concessione di aree pubbliche per l'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante .

Parimenti non potranno essere autorizzate attrazioni dello spettacolo viaggiante su aree private.

ART. 9 - ABITAZIONI MOBILI E MEZZI DI TRASPORTO A SEGUITO DELL'ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE

La sistemazione delle abitazioni mobili e degli automezzi adibiti al trasporto avrà luogo nelle località determinate con apposito provvedimento da parte del Comune.

Le stesse aree dovranno essere sgomberate entro 48 ore dal termine di esercizio dell'attrazione.

ART. 10 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO DELL'AREA

Ciascun esercente è tenuto:

- a) installare esclusivamente le attrazioni, le abitazioni mobili ed i mezzi di trasporto nei luoghi previsti;
- b) osservare i termini di orario indicati nella licenza;
- c) provvedere alla pulizia quotidiana e finale dell'area occupata dall'attrazione e dalle abitazioni mobili;
- d) provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti e all'osservanza delle norme igienico sanitarie vigenti in materia;
- e) tenere esposto in maniere ben leggibile, in luogo visibile al pubblico, il tariffario dei prezzi;
- f) utilizzare gli strumenti sonori e d'amplificazione in modo da non recare disturbo alla quiete pubblica;
- g) non sub concedere l'area assegnata;
- h) attenersi dal produrre rumori e schiamazzi dopo l'orario di chiusura dell'attrazione;
- i) provvedere, per il funzionamento dell'attrazione, all'allacciamento della fornitura di energia elettrica;
- j) non è consentito l'utilizzo di generatori di energia elettrica salvo documentata necessità da autorizzare di volta in volta.

ART. 15 - CONVERSIONE DELL'ATTRAZIONE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

È possibile per il frequentatore del Luna Park sostituire la propria con altra attrazione, previa l'osservanza delle seguenti condizioni:

1. la nuova attrazione deve essere compresa nell'elenco Ministeriale di cui all'art. 4 della Legge 18/03/ 1968 n. 337;
2. la nuova attrazione deve essere di tipo e caratteristiche diverse da quelle già presenti nel Luna Park;
3. l'occupazione della superficie non deve essere maggiore rispetto a quella utilizzata con la precedente attrazione sempre che lo spazio disponibile lo consenta.

La domanda di conversione deve essere presentata contestualmente alla domanda di partecipazione. Alla domanda, corredata da marca da bollo, occorre allegare:

1. copia della licenza rilasciata dal Comune di residenza o sede legale nella quale è stata inserita la nuova attrazione;
2. documentazione tecnica dalla quale si evincono in modo chiaro le dimensioni della stessa.

In caso di più domande di conversione, con la stessa tipologia d'attrazione, che presentino i requisiti di cui sopra, hanno diritto di priorità gli esercenti con più anzianità di frequenza.

Una volta ottenuta la conversione dell'attrazione, l'interessato rinuncia definitivamente all'utilizzo della precedente attrazione, mantenendo invece la relativa anzianità di frequenza.

Non è consentita una nuova conversione dell'attrazione prima di 2 anni di frequenza al Luna Park.

Non è possibile effettuare la conversione delle attrazioni aventi misura inferiore o pari a mq. 2.

ART. 16 - MODALITA' E CASI DI SOSTITUZIONE TEMPORANEA DI ATTRAZIONE

In via generale è vietata la sostituzione dell'attrazione.

Tuttavia, eccezionalmente è consentita la sostituzione temporanea, con altra attrazione della medesima tipologia, nel caso di rottura della propria attrazione ed impossibilità di aggiustarla entro il termine di inizio del Luna park.

La sostituzione è consentita nel solo caso di cui sopra previa acquisizione di documenti comprovanti il titolo di provenienza dell'attrazione (esempio contratto di noleggio, contratto di comodato gratuito).

ART. 17 - SUBINGRESSO

Il subingresso consiste in una serie d'operazioni volte alla cessione dei diritti maturati dal cedente al subentrante.

Il subingresso si differenzia:

- per causa di morte
- per atto tra vivi

Nel subingresso mortis causa al subentrante è riconosciuta l'anzianità di frequenza acquisita dal de cuius.

L'erede può presentare domanda di ammissione al Luna Park, a condizione che abbia già presentato nel comune di residenza o sede legale, domanda di subingresso e prima dello svolgimento del Luna Park abbia ottenuto regolare licenza e voltura del codice identificativo della attrazione e/o delle attrazioni.

Nel subingresso per atto tra vivi avvenuto per cessazione d'azienda, il subentrante acquista tutti i diritti del cedente, compreso il riconoscimento dell'anzianità di frequenza relativa ad ogni singola attrazione. Il subentrante può presentare domanda di ammissione al Luna Park, a condizione che abbia già presentato nel comune di residenza o sede legale, domanda di subingresso e prima dello svolgimento del Luna Park abbia ottenuto regolare licenza e voltura del codice identificativo della attrazione e/o delle attrazioni.

Nel subingresso per atto tra vivi, gli atti di cessione d'azienda o di singolo ramo sono effettuati con atto notarile.

La compravendita della sola attrazione, senza cessione d'azienda o del singolo ramo d'azienda, esclude il riconoscimento all'acquirente di frequenza maturata dal venditore.

ART. 18 - ASSEGNAZIONE DELLE AREE – LISTA D'ATTESA

La lista d'attesa rappresenta un diritto ad occupare un posto nell'ambito del Luna Park non appena detto posto di renda vacante.

Essa si articola in tante graduatorie quante siano le categorie di mestieri (piccole – medie e grandi attrazioni) e sono costantemente aggiornate dal competente ufficio comunale.

Non è consentito l'inserimento di una nuova attrazione simile ad altre attrazioni già presenti nel Luna Park.

In sede di prima applicazione del presente regolamento la graduatoria sarà stilata sulla base delle domande pervenute al comune negli ultimi 5 anni e fatta salvo quanto stabilito dall'art. 14.

Per avere diritto ad essere in lista d'attesa gli interessati devono produrre istanza per ottenere la concessione di una determinata area per una determinata attrazione e riproporre l'istanza stessa annualmente fino a che il richiedente non possa essere inserito nell'ambito del luna Park nell'area interessata dallo stesso.

Potranno essere accolte in liste di attesa solo le domande che avranno a supporto l'inserimento dell'attrazione richiesta sulla licenza di P.S. del titolare.

L'interruzione della presente istanza produce l'immediata cancellazione dell'interessato dalla relativa lista di attesa.

Il punteggio acquisito nelle liste di attesa verrà azzerato al momento di entrata definitiva nell'ambito del Luna Park.

ART. 19 -TUTELA DEGLI ANIMALI

Le attività circensi devono ispirarsi ai principi enunciati dagli organismi internazionali preposti alla tutela delle specie animali ed alle relative norme vigenti in materia.

Gli animali sottoposti ad attività circense non devono essere sottoposti a maltrattamenti o crudeltà, né essere costretti a compiere attività lesive della dignità della propria specie.

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad osservare e a far osservare le disposizioni vigenti per garantire il benessere degli animali e la salvaguardia delle condizioni di mantenimento e di stabulazione degli animali al seguito dei complessi circensi.

Art. 20 – SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

È prevista la sospensione e la revoca dell'autorizzazione temporanea all'esercizio dell'attività:

1. Qualora gravi motivi di sicurezza pubblica o di ordine pubblico nonché eventi eccezionali lo impongano, l'autorizzazione può essere sospesa o revocata.
2. È sempre fatta salva la possibilità di sospensione e revoca dell'autorizzazione per violazioni da parte del titolare di norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa.

ART. 21 - SANZIONI

Le inadempienze alle norme del presente Regolamento se rivestono particolari gravità , sarà sempre applicata la revoca della licenza di esercizio temporaneo dell'attività di spettacolo viaggiante e l'esclusione dai parchi di divertimento e /o Luna Park organizzati nel territorio comunale.

Art. 22 – DISPOSIZIONI NORMATIVE

Per quanto non previsto espressamente dal presente regolamento si osservino, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla Legge n. 337 del 18/03/1968 ed al T.U. delle Leggi di P.S. e relativo regolamento, nonché alle Leggi che disciplinano gli spettacoli viaggianti.

Art. 23 - ABROGAZIONI

E' abrogato il Regolamento Comunale per l'Assegnazione di aree Comunali agli spettacoli viaggianti approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 12 del 27 giugno 2006.